



Lipu ODV
Via Pasubio 3/Bis - 43122 Parma
Tel. +39 0521 273043 Fax +39 0521 273419
C.F. 80032350482
www.lipu.it - info@lipu.it
lipusedenazionale@legalmail.it

Ai Presidenti delle Commissioni riunite
Giustizia e Finanze
Camera dei Deputati

Parma, 27 settembre 2024
Prot.333 /2024

Egregi Presidenti,

con la presente siamo a trasmettere un documento di osservazioni su alcuni aspetti inerenti il provvedimento **Disegno di legge 2038** (Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano).

Certi dell'interesse Loro e dei Membri delle Commissioni, inviamo distinti saluti

Il Presidente della Lipu BirdLife Italia

Alessandro Polinori



Lipu è il partner italiano di BirdLife International



Lipu ODV
Via Pasubio 3/Bis - 43122 Parma
Tel. +39 0521 273043 Fax +39 0521 273419
C.F. 80032350482
www.lipu.it - info@lipu.it
lipusedenazionale@legalmail.it

Osservazioni su Disegno di legge 2038 (Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano).

Osservazioni all'articolo 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n.2023/2187)

La previsione dell'articolo 13 ha lo scopo di sanare i rilievi mossi dalla Commissione europea nella Procedura di infrazione 2023/2187.

In tale procedura la Commissione contesta allo Stato italiano quanto previsto dagli articoli 19 e 19 ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificati con la legge 29 dicembre 2022, n.197.

La Commissione europea ha contestato all'Italia, dapprima nella procedura Pilot (2023) 10419 e in seguito nella Procedura di infrazione INFR (2023)2187, la non conformità delle previsioni dei due articoli al dettato della Direttiva 2009/147/CE detta Uccelli, poiché con tali articoli si attribuisce alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche in aree in cui è vietata la caccia, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è vietata.

Difatti, sia l'articolo 19 novellato che il 19 ter, nella loro articolazione, prevedono indistintamente la possibilità di applicare il controllo su qualsiasi specie di uccello o di mammifero, anche in aree protette, affidando la realizzazione delle pratiche di controllo anche ai cacciatori. Tutto ciò comportando la violazione degli articoli 5, 6 ,7, 8 e 9 della citata direttiva.

Ora, l'articolo 13 del Disegno di legge 2038, attraverso l'inserimento del comma 5 bis all'articolo 19 ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con cui si stabilisce che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano nel rispetto delle Direttive Uccelli e Habitat, pretende di sanare i rilievi mossi dalla Commissione.

Ciò, a nostro parere, non avviene.

Ci preme osservare in merito che già il comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede che le direttive sono recepite ed attuate. E' quindi del tutto pleonastica la previsione inserita, che peraltro va a riferirsi al solo articolo 19 ter.

Qui osserviamo che data la complessità degli intrecci tra il tema del controllo faunistico richiamato dal legislatore e le previsioni della direttiva, la soluzione che risponda ai rilievi della Commissione europea dovrebbe esser tale non da esprimersi in termini di assoluta genericità (come fa la norma in oggetto) ma, esattamente al contrario, di dettagliata particolarità, specificando precisamente quali meccanismi, pratiche, procedure, sistemi di tutela l'attuazione della norma andrà a prevedere.



Lipu è il partner italiano di BirdLife International



Lipu ODV
Via Pasubio 3/Bis - 43122 Parma
Tel. +39 0521 273043 Fax +39 0521 273419
C.F. 80032350482
www.lipu.it - info@lipu.it
lipusedenazionale@legalmail.it

Diversamente, è preferibile abrogare le modifiche introdotte con la legge 29 dicembre 2022, n.197 e tornare alla formulazione originaria dell'articolo 19, rimandando ad un lavoro tecnico la sua anche rinnovata applicazione.

Ci permettiamo di evidenziare, inoltre, che la Procedura di infrazione INFR (2023)2187 contesta all'Italia anche la violazione del Regolamento REACH, modificato dal regolamento (UE) 2021/57 del 2021 che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide.

Tale contestazione nasce dalla modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 operata dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

La modifica ha dato un'interpretazione impropriamente permissiva del divieto dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, violando in peius il Regolamento REACH modificato, e determinando così, come rilevato dalla Commissione europea, una violazione del medesimo.

La violazione del Regolamento REACH determina una duplice infrazione, considerando che i regolamenti europei sono atti direttamente applicabili nei paesi membri e, la loro reinterpretazione comporta anche la violazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Della contestazione europea inerente la violazione del regolamento REACH, nel Disegno di legge 2038 non vi è alcun riferimento in merito. Anche qui ci permettiamo di suggerire che l'unica possibile soluzione consiste nell'abrogazione dell'articolo 11- ter della legge 9 ottobre 2023, n. 136 e nella rigorosa applicazione delle previsioni del Regolamento REACH così come modificato dal regolamento (UE) 2021/57 del 2021.



Lipu è il partner italiano di BirdLife International